

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

INDICE GENERALE

Articolo 55 (<i>Fabio Chiovini</i>)	282
Articolo 56 (<i>Caroline Naômé</i>)	284
Articolo 57 (<i>Caroline Naômé</i>)	292
Articolo 58 (<i>Caroline Naômé</i>)	295
Articolo 59 (<i>Caroline Naômé</i>)	311
Articolo 60 (<i>Caroline Naômé</i>)	312
Articolo 61 (<i>Caroline Naômé</i>)	316
Articolo 62 (<i>Bernardo Cortese</i>)	322
Articolo 62 <i>bis</i> (<i>Bernardo Cortese</i>)	322
Articolo 62 <i>ter</i> (<i>Bernardo Cortese</i>)	323

TITOLO IV *bis* - I TRIBUNALI SPECIALIZZATI

Articolo 62 <i>quater</i> (<i>Roberto Schiano</i>)	333
--	-----

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

→ [Articolo 63 (<i>Serena Crespi</i>)	336
Articolo 64 (<i>Carlo Zadra e Antonello Schettino</i>)	339

ALLEGATO I
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Definizioni (<i>Serena Crespi</i>)	348
Articolo 2 – Ambito di applicazione del presente regolamento (<i>Serena Crespi</i>)	353

TITOLO I – ORDINAMENTO DELLA CORTE
Capo I – GIUDICI E AVVOCATI GENERALI

→ [Articolo 3 – Data di decorrenza del mandato dei giudici e degli avvocati generali (<i>Serena Crespi</i>)	354
Articolo 4 – Prestazione del giuramento (<i>Serena Crespi</i>)	357
Articolo 5 – Impegno solenne (<i>Serena Crespi</i>)	358

delle decisioni dei tribunali specializzati. A tale proposito, si può rilevare che la proposta dec. del 23.12.2003, COM/2003/828 def., CNS 2003/324, per l'istituzione di un tribunale specializzato in materia di brevetto comunitario, prevedeva delle impugnazioni contro le decisioni di tale tribunale anche per soli motivi di fatto.

VI. Il reg. UE, Euratom n. 741/2012, del PE e del Cons., recante modifica del prot. n. 3 sullo Statuto della CGUE e il relativo All. I (in *GUUE*, L 228/1), aveva aggiunto all'art. 62 *quater* St. un 2° c., che prevedeva la possibilità di attribuire ai tribunali specializzati dei giudici *ad interim*. Il regolamento in parola era stato adottato su richiesta della CG che aveva tenuto conto dei gravi problemi di organizzazione ai quali aveva dovuto far fronte il TFP nei primi anni della sua esistenza, in ragione dell'assenza prolungata per malattia di uno dei suoi membri. Tale disposizione è poi stata abrogata dal reg. UE, Euratom, 2016/1192, del PE e del Cons., relativo al trasferimento al Trib. della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'UE e i suoi agenti (in *GUUE*, L 200/137).

Bibliografia: R. MASTROIANNI, *Articolo 225A TCE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, Milano, 2004, p. 1054 ss.; N. LAVRANOS, *The new specialised courts within the European judicial system*, in *ELR*, 2005, p. 261 ss.; R. SCHIANO, *Le "Camere giurisdizionali" presso la Corte di Lussemburgo: alcune riflessioni alla luce dell'istituzione del Tribunale della funzione pubblica*, in *DUE*, 2005, p. 719 ss.; L. SEVÓN, *The procedure for selection of Members of the Civil Service Tribunal, a pioneer Experience*, in *HRLJ*, 2011, n. 31, p. 5 ss.; CGUE, *Argomenti a supporto circa la riforma del sistema giudiziario dell'UE*, 13.10.2014 (<http://curia.europa.eu/>, reperibile *on line*); C. CURTI GIALDINO, *Il raddoppio dei giudici del Tribunale dell'Unione europea: valutazioni di merito e di legittimità costituzionale europea*, in *Federalismi.it*, 27.4.2015; S. PEERS, *"Don't mention the extra judges!" When CJEU reform turns into farce*, in *EU Law Analysis*, 3.7.2015 (<http://culawanalysis.blogspot.it/>, reperibile *on line*).

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito d'applicazione del titolo V St. – II. Il contenuto e la *ratio* dell'art. 63 St.

I. L'art. 63 St. compone – insieme all'art. 64 St. sul regime linguistico della CG,

del Trib. e, in virtù dell'art. 7, par. 2, All. I St. (sulla riforma del Trib. e del TFP, v. però quanto detto all'art. 48 St.), anche del TFP – il titolo V St. inerente alle disposizioni finali dello stesso. Come la maggior parte delle norme statutarie, anche l'art. 63 St. può essere riformato attraverso il meccanismo previsto all'art. 281, 2° c., TFUE, ossia dal Cons. e dal PE secondo la procedura legislativa ordinaria di cui agli artt. 289 e 294 TFUE a maggioranza qualificata rinforzata (72% dei voti degli SM, ossia almeno 21, che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'UE) su iniziativa della CG e previa consultazione della Comm. o viceversa su proposta di quest'ultima e previa consultazione della prima. Il regime previsto dall'art. 281, 2° c., TFUE è invece escluso per la revisione dell'art. 64 St., pur se parte del titolo V St. Quest'ultima disposizione disciplina aspetti “costituzionali” della UE e può così essere modificata – insieme alle norme che compongono il titolo I St. relative allo statuto dei giudici e degli AG (art. 2: giuramento; art. 3: immunità; art. 4: incompatibilità di funzioni; art. 5: dimissioni; art. 6: rimozione dalle funzioni o decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi; art. 7: sostituzione di giudici e AG; art. 8: AG) – con la procedura solenne di revisione dei trattati prevista all'art. 48 TUE (convocazione della conferenza intergovernativa e ratifica da parte degli SM).

II.1. L'art. 63 St. definisce la funzione principale dei RRP di CG e Trib. Questi ultimi, adottati sulla base, rispettivamente, dell'art. 253, 6° c., TFUE e dell'art. 254, 6° c., TFUE, sono volti ad applicare e completare per quanto necessario le norme dello Statuto. Anche considerato che l'art. 63 St. menziona solo i RRP della CG e del Trib., l'art. 7, par. 1, All. I St., riproducendo esattamente il contenuto e la *ratio* dell'art. 63 St., stabiliva che la procedura dinanzi TFP fosse «precisata e completata, per quel che necessita» dal RP TFP, adottato sulla base giuridica dell'art. 257, 5° c., TFUE (a seguito della riforma del Trib. e del TFP di cui alla proposta del presidente della CG del 13.10.2014, tale norma e l'All. I sono stati abrogati, essendo entrati i membri del TFP a far parte nel Trib. da settembre 2016). A seguito della riforma dei RRP della CG e del Trib. rispettivamente nel 2012 e nel 2015, il contenuto e la *ratio* dell'art. 63 St. è riprodotto anche nei RRP di CG e Trib. Al fine di creare una coerenza tra i principali atti processuali vincolanti (trattati, Statuto, RRP), gli artt. 2 RP CG e 2 RP Trib. prevedono, infatti, che i RRP «attuano e completano, in quanto necessario, le disposizioni in materia previste dal TUE, dal TFUE e dal TCEEA, nonché dallo statuto» (il RP TFP mancava, invece, di una norma siffatta). A differenza dell'art. 63 St., gli artt. 2 RRP CG e 2 Trib. precisano tuttavia che i RRP attuano e completano per quanto necessario non solo le norme statutarie, ma anche quelle dei trattati. Ciò è invero comprensibile dato che questi ultimi – e in particolare gli artt. 13 e 19 TUE; artt. 108, 218, 251-281, 299, 340 TFUE e artt. 12, 18, 21, 81-83, 103-105, 16 *bis*, 144-145, 157 e 188 TCEEA – costituiscono parimenti una fonte di diritto processuale dell'UE. Inoltre, pur se i trattati prevedono per lo più regole generali di struttura inerenti alla composizione degli organi giudiziari UE (artt. 19 TUE e 255 TFUE quanto alla CG e al Trib.; 251-253 TFUE quanto alla CG; 254 TFUE con riferimento al Trib.; 257 TFUE

quanto ai tribunali specializzati) o alle loro funzioni (art. 256 TFUE), essi stabiliscono spesso anche regole procedurali di dettaglio inerenti, ad es., le condizioni e/o i termini per la presentazione di taluni ricorsi (artt. 258-259 TFUE: ricorso per infrazione; artt. 263, 4° e 6° c., e 264 TFUE: ricorso in annullamento; art. 265, 2° c., TFUE: ricorso in carenza).

2. L'art. 63 St. introduce inoltre una gerarchia verticale tra le principali fonti del processo UE (trattati, Statuto e RP). Il fatto che tale norma statutaria stabilisca che i RRP attuano le norme dello Statuto – e, per effetto degli artt. 2 RP CG e 2 RP Trib. anche dei trattati – sottintende che questi ultimi (Statuto e trattati) si trovano al vertice del sistema delle fonti del processo UE. I protocolli costituiscono, infatti, «parte integrante dei trattati» (art. 51 TUE), cosicché le regole statutarie, contenute per l'appunto nel prot. n. 3 allegato ai trattati, sono fonti di rango primario pari ordinate ai trattati (v. però le differenze quanto alla procedura di adozione e di revisione dei trattati e dello Statuto). Il fatto poi che le norme dei RRP attuino quelle dello Statuto (e anche quelle dei trattati) sottintende anche che i RRP si trovano in posizione subordinata rispetto allo Statuto e ai trattati ed in effetti ne traggono forza giuridica (art. 63 St. e artt. 253, 6° c., 254, 6° c., e 257, 2° c., TFUE; peraltro, per possibili deroghe da parte del RP CG allo Statuto v. *sub* art. 20 St.).

3. L'art. 63 St. prevede che i RRP non solo diano attuazione ma completino anche le norme statutarie e quelle dei trattati. Nella maggior parte dei casi, la facoltà dei RRP di integrare i principi contenuti nello Statuto è attribuita direttamente da quest'ultimo (così, ad es., gli artt. 9 *bis* quanto alle funzioni del vice presidente della CG; 13 per la nomina di relatori aggiunti; 16 quanto alla composizione della grande sezione; 17 per il caso di impedimento di un giudice a partecipare a una sezione; 19 quanto alla rappresentanza; 20 quanto alle modalità mediante le quali il cancelliere effettua le comunicazioni; art. 23 *bis* quanto ai procedimenti accelerati e di urgenza; artt. 26-29 quanto ai testimoni; art. 39 quanto alla sospensione e ai provvedimenti provvisori; art. 42 sull'opposizione di terzo; art. 45 sui termini in ragione della distanza; art. 50 sulla composizione delle sezioni e l'assegnazione delle cause; art. 59 quanto alla possibilità di statuire senza fase orale). In tali casi, e a maggiore ragione nel caso in cui manchi una norma statutaria che rinvii ai RRP per i dettagli procedurali, la struttura gerarchica verticale del sistema processuale UE impone che l'attività di completamento dei RRP rimanga entro i confini delle regole stabilite dallo Statuto (e dai trattati). Tale ricostruzione trova conferma nel tenore dello stesso art. 63 St., che precisa che i RRP possono completare lo Statuto «solo per quanto necessario». Non tutte le regole statutarie necessitano, del resto, di norme regolamentari integrative. Molti importanti concetti processuali sono, infatti, contenuti solo nello Statuto, senza che sia stato ritenuto necessario riprenderli e specificarli nei RRP. Si pensi, ad es., all'interesse ad intervenire dei soggetti non privilegiati di cui all'art. 40 St., al caso fortuito o alle cause di forza maggiore previsti all'art. 45, 2° c., St., o ancora alla prescrizione nel caso di ricorsi inerenti alla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 46 St.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 64

Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.

Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.

Commento di Carlo Zadra e Antonello Schettino

SOMMARIO: I. Introduzione. – II. Il multilinguismo del regime linguistico del processo “europeo”. – III. Definizioni: lingua ufficiale, lingua processuale, lingua di lavoro.

I.1. Il regime linguistico delle istituzioni dell'UE rappresenta uno degli aspetti più significativi del loro funzionamento perché investe non solo i rapporti interni a ciascuna di esse, ma anche e soprattutto i rapporti con i cittadini dell'UE e con le autorità nazionali (L. MAZZARINI, p. 2485). La natura del regime linguistico è inevitabilmente influenzata dalle peculiarità dell'architettura istituzionale e dell'ordinamento dell'UE. È appena il caso di menzionare, da un lato, la presenza di un organo espressione diretta della volontà dei cittadini quale il PE che, di norma, condivide l'esercizio della funzione legislativa con un'istituzione che rappresenta gli SM quale il Cons. Dall'altro lato, il primato del diritto UE sul diritto interno e l'effetto diretto delle norme UE nelle materie in cui gli SM hanno ceduto la propria sovranità all'UE all'atto dell'adesione ad essa. Come noto, tali peculiarità non consentono di assimilare l'UE alle altre organizzazioni internazionali, né tantomeno ad alcun modello di unioni di Stati. Si è cercato quindi di individuare nuove definizioni. Celebre è quella di «*Fédération d'États-nations*», usata da Jacques Delors per descrivere il processo di integrazione europea all'interno del quale non è dispersa ma salvaguardata e valorizzata l'identità nazionale dei cittadini dell'UE. Tutto ciò spiega perché, come vedremo, anche con riguardo al regime linguistico sia generale sia processuale, l'UE presenta un modello del tutto *sui generis*.

2. Volgendo lo sguardo alle pertinenti norme dei trattati, l'art. 342 TFUE dispone che il regime linguistico delle istituzioni europee è fissato mediante regolamento dal Cons., adottato con deliberazione all'unanimità, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo Statuto. Il regime linguistico generale (cioè quello comune